

Cassazione

Grazie alla Ue scatti di anzianità ai prof precari per par condicio coi colleghi a tempo indeterminato

No al ricorso del Miur nonostante non vi sia abuso nella reiterazione dei contratti a termine: l'accordo quadro vieta discriminazioni, irrilevante la natura di per sé discontinua delle supplenze

GIOVEDÌ 06 APRILE 2017



Ai prof precari deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, a prescindere dal ricorso abusivo alla reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte dell'amministrazione scolastica. L'accordo quadro Ue sui rapporti di lavoro a termine, infatti, vieta discriminazioni sulle condizioni di impiego rispetto ai colleghi a tempo indeterminato: non giova dunque al Miur invocare l'intrinseca discontinuità delle supplenze negli istituti per legittimare il diniego degli scatti di anzianità. È quanto emerge dall'ordinanza 8945/17, pubblicata il 6 aprile dalla sezione lavoro della Cassazione (si tratta

peraltro di una causa decisa in adunanza camerale della sezione lavoro ordinaria secondo il nuovo giudizio di legittimità).

Ccnl disapplicato

Bocciato il ricorso del Ministero: diventa definitiva la sentenza che condanna l'amministrazione a pagare ai docenti precari la differenza fra la retribuzione percepita e quella spettante secondo l'anzianità di servizio maturata. E ciò anche se la Corte d'appello cancella il risarcimento di tre mensilità disposto in primo grado, sul rilievo che i prof hanno prestato acquiescenza al rigetto della domanda di conversione a tempo indeterminato e dunque non hanno diritto ai danni. Deve invero ritenersi discriminatorio il trattamento riservato ai professori assunti a termine nel meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare: i supplenti precari lavorano con continuità ma finora non vedono mai crescere lo stipendio, che resta quello dei colleghi neoassunti a tempo indeterminato. Sbaglia il Miur dedurre che la retribuzione è necessariamente correlata alla discontinuità del rapporto lavorativo laddove le varie supplenze si riferiscono a contratti distinti e non risulta configurabile uno sviluppo di carriera. In base alla *par condicio* assicurata dai principi Ue, infatti, deve essere disapplicato il Ccnl che prescinde dall'anzianità maturata e riconosce solo lo stipendio base ai precari.

Progressioni automatiche

«Sulle progressioni automatiche di carriera non esiste più alcuna differenza nei contratti stipulati a tempo indeterminato rispetto a quelli sottoscritti dal personale non di ruolo. Sempre più tribunali del lavoro lo stanno riconoscendo, con risarcimenti proporzionati al danno subito», commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisl. Spese di giudizio compensate per la novità della questione.

Dario Ferrara